

COMUNE DI CASTELL'AZZARA
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA DEL COMMISSARIO N. 2 del 14/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL' INTERDIZIONE ASSOLUTA ALL'ACCESSO DELL'EX VILLAGGIO MINERARIO DEL SIELE.

IL COMMISSARIO CON I POTERI DEL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Con nota 2660 del 16/05/2022 la maggioranza dei Consiglieri di questo Ente ha presentato le proprie dimissioni contestuali producendo le conseguenze di cui all'Art 141 c.1 lettera b) n.3 del Dlgs 267/00;
- Che dette dimissioni sono state trasmesse alla Prefettura di Grosseto con nota n.2662 del 16/05/2022 per l'emanazione degli atti successivi;
- Che conseguentemente la stessa Prefettura ha provveduto a nominare il Dott. Michele Bray quale Commissario del Comune di Castell'Azzara, con proprio atto n.29483 del 18/05/2022;
- Che in ragione di questo il Commissario nominato svolge le funzioni di volta in volta assegnate dell'ordinamento ai soggetti sostituiti e cioè il Sindaco, la Giunta Municipale e il Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali - TUEL), recante attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica prevede, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

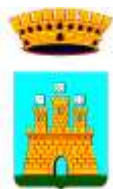
VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al numero 3225 del 14/06/2022 con la quale il Comune di Piancastagnaio trasmette;

- la relazione sulla sicurezza del sito denominato "ex Villaggio Minerario del Siele", redatta dal Gruppo Speleologico l'Orso Aps ed indirizzata al Sindaco di Piancastagnaio, datata 07/06/2022, con la quale si sottolineano le criticità rilevate all'interno della stessa area;
- il Verbale di sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Piancastagnaio in data 08/06/2022 ove emerge lo stato di abbandono, il perpetuarsi di atti vandalici e la pericolosità di tale area;
- l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 17 del 13/06/2022 relativa alla chiusura con interdizione assoluta all'accesso del sito minerario del Siele emessa dal Sindaco del Comune di Piancastagnaio;

PRESO ATTO, dalla suddetta documentazione presentata dal Comune di Piancastagnaio, della pericolosità del sito;

CONSIDERATO CHE tra l'area di pertinenza del Comune di Piancastagnaio e l'area di pertinenza del Comune di Castell'Azzara c'è interazione;

CONSIDERATO che l'ex Villaggio Minerario del Siele, è limitrofo e confinante con il Comune di Castell'Azzara e che inoltre il Comune è proprietario di una porzione di terreno facente parte del predetto sito minerario e pertanto si rende necessario, a seguito dell'ordinanza predetta, disciplinarne l'accesso;



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

UFFICIO DEL SINDACO

CONSIDERATO che l'ex Villaggio Minerario del Siele è limitrofo e confinante con il Comune di Castell'Azzara e che inoltre il Comune è proprietario di una porzione di terreno facente parte del predetto sito minerario;

RITENUTO opportuno demandare l'Ufficio Tecnico Comunale, di effettuare un sopralluogo al fine di effettuare una valutazione circa lo stato di pericolosità dell'area ricompresa nel territorio di Castell'Azzara;

RITENUTO necessario, nelle more dell'espletamento del suddetto accertamento, di dover procedere ad impedire l'accesso al sito minerario alla luce del principio di precauzione;

VALUTATO pertanto, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità di procedere all'interdizione dell'area di competenza del Comune di Castell'Azzara del sito minerario del Siele, al fine di prevenire l'ingresso di persone e mezzi non espressamente autorizzati dagli Enti proprietari all'intera area dell'ex villaggio;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" come successivamente modificato ed integrato;

VISTO in particolare l'art. 54, comma 4. del suddetto D. Lgs. 267/ 2000 ...omissis... *“al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

ALLA luce del principio di precauzione, di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 241/90;

ORDINA

1. **L' INTERDIZIONE** e il totale divieto di accesso a persone e mezzi non espressamente autorizzate dagli enti proprietari, all'area dell'ex Villaggio Minerario del Siele, nelle more della realizzazione di una Relazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

CONTESTUALMENTE RENDE NOTO

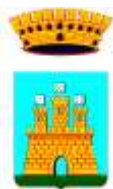
2. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Tecnico Comunale di effettuare un sopralluogo al fine di effettuare una Relazione dello stato di pericolosità dell'area interessata;
3. **DI RISERVARSI**, a seguito di detta relazione, di eventualmente rimodulare il contenuto della presente Ordinanza alla luce delle risultanze degli accertamenti eseguiti;

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata:

- ✓ alla Prefettura di Grosseto;
- ✓ alla Stazione dei C.C. di Castell'Azzara;
- ✓ al Sig. Presidente dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;
- ✓ al Sig. Commissario del Parco museo delle Miniere dell'Amiata.

sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune sia affissa presso i punti di accesso carrabile al sito posti nel territorio del comune di Castell'Azzara;



COMUNE DI CASTELL'AZZARA
UFFICIO DEL SINDACO

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso, straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24 Novembre 1971, n. 1199;

IL COMMISSARIO
CON I POTERI DEL SINDACO
Michele Bray